

REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2025

Comune di Elva (Cuneo)

APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE SEMPLIFICATA 1/2023, AI SENSI DELL'ART. 19, D.P.R. 327/01 E 17BIS, C.6 DELLA L.R. N. 56/77 E S. M. ED I., PER INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO DELLA BORGATA ROSSENCHIE DI ELVA;

Documento allegato

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE SEMPLIFICATA 1/2023, AI SENSI DELL'ART. 19, D.P.R. 327/01 E 17BIS, C.6 DELLA L.R. N. 56/77 E S. M. ED I., PER INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO DELLA BORGATA ROSSENCHIE DI ELVA;

Sono presenti i Signori: Cognome e Nome	Carica	Presente
RINAUDO Giulio	SINDACO	Si
FALCONE Dario	VICESINDACO	Si
BRUNA Marco Raimondo (in collegamento da remoto)	CONSIGLIERE	Si
MATTALIA Manuela	CONSIGLIERE	No
CLARO Liberato	CONSIGLIERE	Si
BRUNA Enrico Gianni	CONSIGLIERE	Giust.
GARNERI Lidia	CONSIGLIERE	Si
GHIO Mattia (in collegamento da remoto)	CONSIGLIERE	Si
DAO ORMENA Silvia (in collegamento da remoto)	CONSIGLIERE	Si
Totale Presenti:	7	
Totale Assenti:	2	

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **quattordici**, del mese di **settembre**, alle ore **undici** e minuti **zero** nella solita sala delle riunioni consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge sulle Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta aperta al pubblico di seconda convocazione.

Assiste all'adunanza, in collegamento da remoto, il Segretario Comunale Dott. Giorgio MUSSO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RINAUDO Giulio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- il Comune di Elva è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale Della Comunità Montana Valle Maira le cui previsioni urbanistiche erano state estese al Comune di Elva con Deliberazione n. 15.04.1986, n. 72-4649 dalla Giunta della Regione Piemonte e successive varianti regolarmente approvate;
- il Comune di Elva è dotato di PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE adottato con D.C.C. n. 26 del 24/09/2004;
- il Comune di Elva è dotato di REGOLAMENTO EDILIZIO approvato in conformità con quanto disposto all'art. 2 della Legge Regionale 08/07/99 n. 19 con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 23/04/2004;
Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio comunale riguardanti gli articoli 16 e 32, in conformità al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 548 – 9691 in data 29.07.1999 e modificato con D.C.R. 267-31038 dell'08.07.2009 con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19/12/2015;
Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art.3, comma 3, Legge Regionale 08/07/99 n. 19 e s.m.i.
- il Comune di Elva è dotato di PERIMETRAZIONE DELL'ABITATO ai sensi del c. 5 bis dell'art. 12 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- il Comune di Elva con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 35 del 22/03/2024 ha dato incarico di REALIZZAZIONE DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 (MS1) alla società di servizi TECHGEA SRL con sede legale in Via Modigliani,26/a – 10137 TORINO - p. iva 0115456007;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 130 del 06.10.2023 è stato affidato l'incarico di progettazione dei lavori di rifunzionalizzazione e recupero della Borgata Rossenchie di Elva, ATPS composta da LESS S.R.L., AREA PROGETTI S.R.L., M.C.M. INGEGNERIA S.R.L. E SANDOVAL PALACIOS ARCH. LAURA;
- la Pubblica Amministrazione intende variare il proprio strumento urbanistico al fine di prevedere l'individuazione di un ambito, attualmente all'interno di un'area indicata come agricola dal PRG, da destinare a laboratori didattici, alla ricerca e alla sperimentazione legate prevalentemente al settore agricolo, il tutto perseguendo un altro importante obiettivo connesso alla riqualificazione e alla rifunzionalizzazione di un insediamento ad oggi abbandonato e non utilizzato, individuando un'area servizi inserendola tra le "zone destinate

ad attrezzature ed impianti di interesse comune” di cui all’art. 35 delle N. di A. di PRG, denominandola come area S2. La natura delle modifiche che si intendono apportare al P.R.G.C. vigente è tale da non consentire l’utilizzo delle procedure di variante parziale obbligando a seguire iter più complessi configurabili come varianti strutturali o similari;

- a tal fine, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 81 del 09/07/2022 è stato affidato l’incarico di predisposizione della “variante semplificata” ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ed art. 17 bis, comma 6, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i. allo studio TAUTEMI ASSOCIATI S.r.l. Società di Ingegneria, con sede a Cuneo, in Via Moiola n. 7;
- la scelta dell’iter da seguire, valutata tra le diverse alternative perseguibili ed altrettanto idonee a conseguire il medesimo obiettivo, è stata fortemente condizionata dal fattore “tempo” in quanto risulta essere uno degli elementi fondamentali per dare corso alla effettiva realizzazione delle opere;
- per le motivazioni esposte, l’iter procedurale prescelto è quello della “variante semplificata” ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 8/6/2001, n. 327 e s.m. ed i. come richiamato anche dall’art. 17 bis, comma 6 della L.U.R.. All’interno di tale disposto il legislatore ha voluto cercare di ricomprendere tutti i principali procedimenti di varianti agli strumenti urbanistici che non seguono un iter “classico”, ma bensì derivano dall’applicazione di norme specifiche di settore o iter procedurali che non sono espressamente di carattere urbanistico. In questo modo, oltre ad avere un normato di riferimento di semplice ed immediata consultazione, a cui poter fare riferimento, si sono potuti stabilire e codificare in modo specifico alcuni iter che derivano da normative statali o sovraordinate di settore;
- le modifiche urbanistiche apportate non implicano l’imposizione di un vincolo preordinato all’esproprio (come disposto dall’art. 11, D.P.R. 8/6/2001, n. 327 e s.m. ed i.) in quanto si opera su aree in disponibilità del Comune di Elva;
- l’iter prescelto risulta essere assai semplificato in quanto a seguito dell’adozione della variante in sede di Consiglio Comunale, assieme alla documentazione del progetto dell’opera pubblica, si ha un periodo di pubblicazione di quindici giorni e di quindici giorni per osservazioni; contemporaneamente viene inviata ai soggetti competenti in materia ambientale. Successivamente il Consiglio Comunale dispone sull’efficacia della variante tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute e del parere dell’Organo Tecnico comunale qualora vi sia stata l’esclusione dalla procedura di Valutazione; la variante diventa efficace con la pubblicazione sul B.U.R.;
- in materia di V.A.S. le disposizioni statali, con il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m. ed i. e quelle regionali con quanto previsto dalla L.U.R., precisano i casi in cui Piani o loro varianti debbano essere sottoposti a procedura di Valutazione (preventiva fase di verifica di assoggettabilità o direttamente in processo valutativo) o casi di esclusione. Per quanto riguarda le varianti “semplificate” (richiamato espressamente l’art. 17 bis, comma 6 della L.U.R.) sono di norma assoggettate alla fase di Verifica di V.A.S. al fine di verificare le ricadute paesaggistico-ambientali delle previsioni di variante. Nel caso di attivazione della fase di Valutazione a seguito di quella di Verifica, si dà atto che quest’ultima ha svolto la fase di specificazione dei contenuti per la redazione del Rapporto Ambientale e degli altri atti della Valutazione;

- il Comune di Elva con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 64 del 09/05/2024 ha individuato quale Organo Tecnico comunale ex art. 7, L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m. ed i. atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S., l'Arch. PENNASSO Ettore, dipendente del Comune di Dronero;

Dato atto che:

- che la variante è stata adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 25/11/2023;
- che, a seguito dell'adozione della "variante semplificata" è stato richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati il parere ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m. ed i., al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- che successivamente all'adozione della "variante semplificata", la stessa è stata pubblicata all'albo pretorio on line del comune di Elva, per il deposito e pubblicazione ai sensi di legge;
- che a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti pubblici o privati;
- che tutti gli Enti consultati in fase di Verifica di VAS hanno espresso il proprio parere esplicitando specifiche valutazioni ai quali si rimanda per completezza;
i seguenti soggetti consultati hanno fatto pervenire propri contributi:
- Provincia di Cuneo nota prot. 0039001/2024;
- A.S.L. CN 1 nota prot. 0055443 del 22/04/2024;
 - A.R.P.A. nota prot. 00044448 del 17/05/2024.
- che con verbale in data 06/09/2024 l'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;
- che per concludere l'iter di variante occorre pertanto dare atto della non presentazione delle osservazioni, recepire i dettami dell'Organo Tecnico Comunale in ambito di procedimento di V.A.S., modificando gli elaborati di variante, per approvare in via definitiva la variante medesima che vista la procedura si codifica come "disposizione di efficacia" da parte del Consiglio Comunale. Per adempiere a quanto definito nel provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione, si determinano modifiche alla variante redatta in sede di preliminare comportando l'integrazione delle Norme di Attuazione.

Visti:

- il P.R.G.C. vigente;
- la "variante semplificata" redatta dallo studio TAUTEMI ASSOCIATI S.r.l. Società di Ingegneria, pervenuta al protocollo n. 01616 del 10/08/2023, composta dei seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - 0- RELAZIONE
 - 1- NORME DI ATTUAZIONE E TABELLE DI ZONA – estratti variati
 - 2- TAV. 2 quater – ZONIZZAZIONE SCALA 1:10.000
 - 3- TAV. 3 quater – ZONIZZAZIONE SCALA 1:2.000

- il progetto definitivo di rifunzionalizzazione e recupero della Borgata Rossenchie di Elva, redatto dall'ATPS composta da LESS S.R.L., AREA PROGETTI S.R.L., M.C.M. INGEGNERIA S.R.L. E SANDOVAL PALACIOS ARCH. LAURA ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 06 del 30/01/2024;

- la L.R. 5/12/1977, n. 56 e s m. ed i. ed in particolare l'art. 17 bis, comma 6;

- la L.R. 19/07/2023, n. 13 e s m. ed i.;

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

- il D.P.R. 8/6/2001, n. 327 e s.m. ed i. ed in particolare l'art. 19;

- il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s m. ed i.;

Dato atto che, in ossequio alla Delibera 1/12/2021, n. 800 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione la "variante semplificata" al protocollo n. 42 del 25/11/2023, è già stata pubblicata sul sito informatico del Comune nella sezione "amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 39, "trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio", comma 2, D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e s.m. ed i.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico ex art. 49, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

DI RICHIAMARE la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che, a seguito dell'avviso ai sensi dall'art. 11, D.P.R. 8/6/2001, n. 327 e s.m. ed i., non sono pervenute osservazioni;

DI DARE ATTO che il progetto definitivo di rifunzionalizzazione e recupero della Borgata Rossenchie di Elva, redatto dall'ATPS composta da LESS S.R.L., AREA PROGETTI S.R.L., M.C.M. INGEGNERIA S.R.L. E SANDOVAL PALACIOS ARCH. LAURA è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 06 del 30/01/2024;

DI DISPORRE l'efficacia della "Variante Semplificata 1/2023" al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ed art. 17 bis, comma 6, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i. - per rifunzionalizzazione e recupero della Borgata Rossenchie di Elva, pervenuta al protocollo n. n. 01616 del 10/08/2023, composta dei seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1 RELAZIONE
- 2 NORME DI ATTUAZIONE E TABELLE DI ZONA – estratti variati

- 3 TAV. 2 quater – ZONIZZAZIONE SCALA 1:10.000
- 4 TAV. 3 quater – ZONIZZAZIONE SCALA 1:2.000

DI DARE ATTO che, la presente "variante" è stata assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/2/2016, conclusasi con il parere di non assoggettabilità a Valutazione espresso dall'Organo Tecnico comunale con parere del 06/09/2024;

DI DARE ATTO che, le modifiche apportate con la presente deliberazione risultano essere compatibili con piani sovraordinati ed in particolare con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. 3/10/2017, n. 233-35836 e modificato con D.G.R. 23/3/2018, n. 33-6663;

DI DICHIARARE che, la presente "variante", per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;

DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m. ed i., il responsabile del procedimento è ING. FALCONE DARIO al quale si dà mandato per i successivi adempimenti;

DI DARE ATTO che, l'adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, per cui si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità tecnica del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile di cui al medesimo art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

DI DARE ATTO che, a partire dalla data della presente deliberazione, si applicano le misure di salvaguardia ex art. 58, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come allegata e trascritta sopra;

Dopo ampia ed esaustiva discussione;

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA

- 1 Di approvare come approva la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta, relativa all' APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE SEMPLIFICATA 1/2023, AI SENSI DELL'ART. 19, D.P.R. 327/01 E 17BIS, C.6 DELLA L.R. N. 56/77 E S. M. ED I., PER INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO DELLA BORGATA ROSSENCHIE DI ELVA;
- 2 Di trasmettere la presente per la sua applicazione ed attuazione ai responsabili di servizio;

- 3 Di pubblicare la presente e i documenti allegati sul sito internet istituzionale del comune – spazio Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere,

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano, si dichiara la su estesa deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000

DOCUMENTAZIONE REPERIBILE AL SEGUENTE LINK: <https://comune.elva.cn.it/Menu?IDDettaglio=296575>